

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1962)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTINI, CERAMI e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1971

Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 105 della Costituzione conferisce, in via esclusiva, al Consiglio superiore della magistratura il potere di emettere tutti i provvedimenti inerenti allo stato giuridico dei magistrati.

Nell'ambito di tali provvedimenti, assumono peculiare rilevanza quelli attinenti all'attribuzione delle diverse qualifiche in atto esistenti, sulla base del vigente ordinamento giudiziario.

Pur essendo ormai improcastinabile l'emanazione di un nuovo ordinamento giudiziario che, in attuazione del terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, determini una diversa struttura dell'Ordine giudiziario, operando la eliminazione delle qualifiche come presupposto per l'assegnazione delle funzioni, non può farsi a meno di procedere, in via transitoria, a quegli indispensabili adattamenti la cui realizzazione non può essere ulteriormente rinviata.

Con la legge 25 luglio 1966, n. 570, un primo passo verso tale obiettivo si è compiuto nell'ambito delle funzioni di merito, con il presente disegno di legge si intende compiere un ulteriore passo con riferimento ai magistrati di Cassazione.

Giova premettere che, attraverso il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione, non si è inteso pregiudicare quelle che saranno le definitive scelte del nuovo ordinamento giudiziario, ma si sono voluti soltanto introdurre nel sistema vigente quei correttivi necessari a meglio adeguarlo al dettato costituzionale.

Allo scopo di realizzare le finalità di cui sopra, con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede l'abolizione della Commissione di scrutinio, per conferire ogni valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione al Consiglio superiore della magistratura.

Tale valutazione pur dovendosi considerare autonoma determinazione dell'organo di autogoverno della magistratura, è opportuno prenda le mosse dal parere del Consiglio giudiziario territorialmente competente che, per la maggiore immediatezza di rapporti, ha la possibilità di procedere ad un concreto ed effettivo esame della capacità tecnico-professionale del magistrato.

D'altra parte, al fine di evitare che nel formulare il parere e nell'esprimere la valutazione, il Consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura, rispettivamente

te, possano ritenersi svincolati da rigorosi criteri legislativamente determinati si è precisato che, tanto il parere quanto la valutazione, debbono avere come oggetto la capacità tecnico-professionale del magistrato, con speciale riferimento alle nuove funzioni che egli sarà chiamato ad esercitare.

Sembra necessario rilevare che l'adeguamento al dettato costituzionale proposto, non tende ad appiattire l'Ordine giudiziario, ma anzi, attraverso il criterio della valutazione della capacità tecnico-professionale del magistrato, intende introdurre un criterio più organico ed efficiente di valutazione che tenga conto, tra l'altro, del possesso di specifica ed adeguata preparazione relativamente all'espletamento delle funzioni connesse alla nuova qualifica.

A tale scopo l'articolo 2 del disegno di legge individua gli elementi dai quali la capacità tecnico-professionale si caratterizza, consentendo al Consiglio superiore della magistratura una visione completa della personalità globale del magistrato che, certamente, poteva più difficilmente essere qualificato attraverso l'esame di un limitato numero di titoli giudiziari.

A riprova che attraverso questo disegno di legge si intende operare una valutazione positiva, ancorchè non comparativa, dell'attività complessiva del magistrato sta l'articolo 3 che prevede l'ipotesi di mancato conseguimento della valutazione favorevole, disponendo che, in tal caso, deve effettuarsi una nuova valutazione dopo un triennio.

Merita, poi, di essere segnalata la seconda parte dell'articolo 2 laddove, per un verso, consente al Consiglio superiore della magistratura, di compiere accertamenti ritenuti opportuni per conseguire gli elementi di valutazione dianzi indicati; per altro verso, però, a garanzia dell'interessato, dispone che tali accertamenti debbano svolgersi in con-

traddittorio con l'interessato medesimo, il quale pertanto, potrà formulare in quella sede tutte le opportune deduzioni.

Quanto alla norma di cui all'articolo 8, che prevede il mantenimento per un solo anno del concorso per esami, si è ritenuto che essa adempia anche allo scopo di garantire le aspettative di quanti hanno già maturato l'anzianità per potervi partecipare.

I rimanenti articoli 9, 10, 11 e 12 hanno una funzione meramente tecnica e transitoria, e servono a colmare le lacune di un testo già discusso in sede di Commissione giustizia della Camera dei deputati. Infatti l'articolo 10 disciplina la situazione dei magistrati non scrutinati precedentemente, e l'articolo 12 regola la collocazione nel ruolo di anzianità.

Quanto, infine, all'articolo 13 la relativa disciplina è stata suggerita dalla considerazione che l'attribuzione di un incarico direttivo, nell'ambito della stessa qualifica, non costituisce autonoma funzione e non giustifica la permanenza di un ruolo chiuso.

Per quanto riguarda l'onere economico si mantiene la previsione di spesa per l'anno 1971 formulata dalla 5ª Commissione bilancio e partecipazioni statali nella seduta del 20 luglio 1971 nella discussione avanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Confidiamo che il Senato vorrà procedere alla rapida approvazione delle norme proposte, in considerazione del fatto che esse oltre a rappresentare, come si è detto, un principio di attuazione costituzionale, vengono incontro ad una larghissima attesa — da parte della magistratura — che vede nelle stesse norme anche un mezzo di equiparazione con altre categorie facenti parte del complesso meccanismo giudiziario dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Attribuzione delle qualifica  
di magistrato di Cassazione)*

I magistrati di Corte d'appello, compiuti sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura, preso in esame il parere del Consiglio giudiziario, procede alla nomina, che produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere tale parere, detto Consiglio è composto, oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati, non addetti agli uffici giudiziari, e per quelli in servizio all'estero, il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

## Art. 2.

*(Elementi di valutazione)*

Il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio di amministrazione e la valutazione del Consiglio superiore della magistratura, debbono essere motivati e debbono essere effettuati con riferimento alla capacità tecnico-professionale, alla laboriosità ed alla diligenza dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, nonchè al possesso di specifica ed adeguata prepa-

razione relativamente all'espletamento delle funzioni connesse alla nuova qualifica.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee, in contraddittorio con l'interessato, ogni ulteriore elemento di giudizio, connesso all'esercizio delle funzioni, che reputi necessario per più approfondita valutazione della capacità professionale del magistrato.

### Art. 3.

#### *(Nuova valutazione)*

I magistrati che non siano stati valutati favorevolmente sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

### Art. 4.

#### *(Requisiti per la nomina)*

La nomina a magistrato di Cassazione può essere conferita a coloro che abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica fino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

### Art. 5.

#### *(Deduzioni dell'interessato ed osservazioni del Ministro di grazia e giustizia)*

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministero di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

## Art. 6.

*(Destinazione dei magistrati di cassazione)*

Fino a quando non siano destinati, per difetto di vacanze, ad un ufficio corrispondente alle loro funzioni, i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

## Art. 7.

*(Rinunzia alla nomina)*

La dichiarazione di rinunzia alla nomina a magistrato di Cassazione, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. In tal caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

## Art. 8.

*(Concorso per esami)*

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per un solo anno.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso potranno partecipare i magistrati che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di Appello ed ottenuto il parere favorevole degli organi collegiali previsti dall'articolo 1.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame, di cui al presente articolo, sono conferite dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posto di magistrato di Cassazione, indetti a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

#### Art. 9.

*(Scrutini in corso)*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione; continua, invece, l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole di cui ai commi precedenti, sono nominati magistrati di Cassazione, agli effetti giuridici, dal compimento dell'anzianità prevista dall'articolo 1, ed agli effetti economici dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

#### Art. 10.

*(Magistrati non scrutinati precedentemente)*

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pur

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 2.

In caso di valutazione favorevole la loro nomina a magistrato di Cassazione decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo magistrato di cui all'articolo precedente.

**Art. 11.**

*(Decorrenza delle nomine precedenti)*

Le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono anticipate ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi e, comunque, non oltre il primo gennaio 1960, ferma restando, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità della magistratura all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 12.**

*(Collocazione in ruolo)*

Rimangono ferme, ad ogni effetto, le collocazioni nel ruolo di anzianità della magistratura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

In nessun caso coloro che hanno conseguito la nomina a magistrato di Cassazione per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, possono essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina in Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 13.**

*(Nomina agli uffici direttivi superiori)*

L'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, nu-

mero 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3) della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel primo quadrimestre di ogni anno, prende in esame, ai fini della dichiarazione di cui al precedente comma, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso un'anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria.

I magistrati dichiarati idonei che, per difetto di vacanze, non possono entro l'anno accedere alle funzioni direttive superiori, conseguono la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio successivo per ogni effetto giuridico ed economico.

I magistrati, cui sia stata conferita la nomina a norma del precedente comma, sono trattenuti ad esercitare temporaneamente le precedenti funzioni sino a quando non vi sia possibilità di conferimento dell'ufficio direttivo superiore ».

#### Art. 14.

##### *(Onere economico)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 338 milioni per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.